

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 del Reg. Data 12-05-21

Oggetto:	Aggiornamento del contributo del costo di costruzione
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di maggio alle ore 11:15, in S.VITTORIA IN MATENANO, nella sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Vergari Fabrizio	SINDACO	P
Tempestilli Agostino-Antonio	VICE SINDACO	P
Agostini Francesco	ASSESSORE	P

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Nerla Giuliana

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato premettendo che la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

PREMESSO CHE il comma 1 dell'art. 73 del D.L. 16 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" recita: "al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31/1/2020, i consigli di comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute di videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio ove previsto, o dal sindaco purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo modalità individuate da ciascun ente".

PREMESSO ALTRESI' CHE a causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19 e delle circostanze di necessità e urgenza riguardanti la condizione di disagio che interessa tutta la popolazione residente, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videochiamata il giorno 12/05/2021 alle ore 11:15 Il Segretario comunale provvede ad aprire il collegamento e ogni membro della giunta riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori; la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante.

Il Sindaco in qualità di presidente della Giunta, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del segretario illustra la proposta di deliberazione che in ogni caso era stata messa a disposizione nel gruppo dal quale è svolta la videochiamata dal segretario comunale con congruo anticipo.

Il Sindaco dichiara altresì aperta la discussione invitando gli assessori in collegamento ad illustrare eventuali proposte emendative.

Al termine della discussione viene approvata la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. 2629 del 12/05/2021, che di seguito integralmente si riporta;

Premesso che:

- con decreto Sindacale n. 5 del 02/04/2021 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 26, viene nominato il sottoscritto Agostino-Antonio Tempestilli quale responsabile dell'area tecnica manutentiva.
- l'art. 16 del D.P.R. 380/01, comma 1, prevede:
 - 1. *Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.*;
 - al comma 6: *"6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale."*;
- l'art. 72 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i. indica:
 - 1. *Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce ed aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.*
 - 2. *Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 1 e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria, con propria deliberazione."*;

- l'art. 27 della Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 come modificato dall' art. 35 della Legge Regionale 28 dicembre 2010, n. 20 dispone:

"3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 2, ove la Regione non provveda all'aggiornamento delle tabelle parametriche entro il 30 giugno 2011, i comuni provvedono in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 della l.r. 34/1992 ...

4. Il regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: "Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione") si applica fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge

5. Decorso il termine di cui al comma 4, il regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 è abrogato.";

Richiamato il comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. 380/01, il quale stabilisce che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall' ISTAT;

Ricordato che con Deliberazione di Giunta Comunale 45 del 04/07/2016, si è provveduto ad approvare l'aggiornamento per gli anni 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 degli importi unitari riferiti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 72 della L.R.34/92, nonché dell'aliquota relativa al contributo del costo di costruzione;

Rilevato che dal precedente aggiornamento sono trascorsi oltre 5 anni indicati dall'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 72 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i. e l'Assemblea legislativa regionale non risulta aver provveduto alla definizione delle tabelle parametriche di cui all'art. 72 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i. entro il termine del 30 giugno 2011 indicato dall'art. 27 della Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 come modificato dall' art. 35 della Legge Regionale 28 dicembre 2010, n. 20, né risulta aver provveduto ad oggi;

Visto quindi che:

- in assenza di definizioni da parte della Regione Marche ed ai sensi dell'art. 72 c. 2 della L.R. 34/92 e s.m.i., si deve comunque provvedere in via provvisoria all'aggiornamento quinquennale degli oneri di urbanizzazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i.;
- detto aggiornamento quinquennale essendo riferito alle precedenti tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 88 del 31/12/2009, verrà effettuato a partire dall'anno 2014;
- la Regione Marche "Serv. Territorio e Ambiente – P.F. Edilizia" ha trasmesso la nota prot. n. 831402 del 14/12/2012 di aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (vecchio regime), indicando una variazione percentuale dei prezzi del 61,18 % nel periodo giugno 1994 - giugno 2012 con decorrenza 01/11/2013;

Evidenziato che alla luce della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 6033 del 28/11/2012, occorre ricordare che *"le superfici destinate a parcheggio ai sensi della L. 122/89, su istanza del richiedente, fino alla concorrenza del rapporto di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione, possono essere escluse dal calcolo della SUL per la determinazione dei volumi e quindi non essere assoggettate al contributo per oneri di urbanizzazione, in quanto sono opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 11 c. 1) della stessa L. 122/89;"*, precisando che nelle superfici destinate a parcheggio escluse dal calcolo degli oneri di urbanizzazione e dal Costo di Costruzione non rientrano quelle destinate a spazi di manovra delle auto per accesso ai box e garage in quanto, essendo detti locali riconducibili alla categoria di cui all'art. 2 lett. c) del D.M. 10/05/1977;

Ritenuto dover comunque procedere all'aggiornamento del contributo del costo di costruzione, previsto annualmente ma anch'esso fermo alla deliberazione di G.M. n.45/20 in base alle variazioni % annuali dell'indice ISTAT:

- **Adeguamento ISTAT:**
 - o Anno 2017 su 2016 = + 0,30 %
 - o Anno 2018 su 2017 = + 0,60 %
 - o Anno 2019 su 2018 = + 1,88%

- Anno 2020 su 2019 = + 0,00 %
- Anno 2021 su 2020 = + 1,06 %

VISTI:

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- la Legge Regionale Marche 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i.;
- la Legge Regionale Marche 16/2010, come modificata Legge Regionale 28 dicembre 2010, n. 20;
- il vigente Statuto Comunale e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

1 - Di prendere atto che l'aggiornamento è riferito alle tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 45 del 04/07/2016; e quindi rapportato all'anno 2016;

2 - Di prendere atto, altresì che

il comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. 380/01 stabilisce che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall'ISTAT;

3 – Di procedere all'aggiornamento del contributo del costo di costruzione, previsto annualmente ma fermo alla deliberazione di G.M. n.45/2016 in base alle variazioni % annuali dell'indice ISTAT:

- Adeguamento ISTAT:

- Anno 2017 su 2016 = + 0,30 %
- Anno 2018 su 2017 = + 0,60 %
- Anno 2019 su 2018 = + 1,88%
- Anno 2020 su 2019 = + 0,00 %
- Anno 2021 su 2020 = + 1,06 %

4 – Di ricordare alla luce della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 6033 del 28/11/2012, che *"le superfici destinate a parcheggio ai sensi della L. 122/89, su istanza del richiedente, fino alla concorrenza del rapporto di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione, possono essere escluse dal calcolo della SUL per la determinazione dei volumi e quindi non essere assoggettate al contributo per oneri di urbanizzazione, in quanto sono opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 11 c. 1) della stessa L. 122/89;"*, precisando che nelle superfici destinate a parcheggio escluse dal calcolo degli oneri di urbanizzazione e dal Costo di Costruzione non rientrano quelle destinate a spazi di manovra delle auto per accesso ai box e garage in quanto, essendo detti locali riconducibili alla categoria di cui all'art. 2 lett. c) del D.M. 10/05/1977;

5– Di stabilire che gli importi sopra determinati saranno applicati, dalla data dell'adozione del presente atto deliberativo, per tutti i titoli abilitativi edilizi da rilasciarsi con esclusione delle determinazioni di contributo di cui all'art. 16 D.P.R. 380/01 già fatte ed inviate agli interessati da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, sia per le istanze di Permesso di Costruire, CILA, SCIA o SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE correnti, che per le pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni;

Si invia la presente proposta per gli adempimenti di competenza, chiedendo l'immediata esecutiva e si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area tecnica manutentiva
Tempestilli Agostino-Antonio

Vista la tabella allegata alla proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. 2629 del 12/05/2021, che di seguito integralmente si riporta;

TABELLA
**Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici
ai fini della determinazione del contributo**
AGGIORNAMENTO ANNO 2021

ANNO	RIFERIMENTO	IMPORTO
2017	Variazione ISTAT + 0,30 %	€ 217,67
2018	Variazione ISTAT + 0,60 %	€ 218,97
2019	Variazione ISTAT + 1,88 %	€ 223,08
2020	Variazione ISTAT + 0,00 %	€ 223,08
2021	Variazione ISTAT + 1,06 %	€ 225,44

Il Responsabile dell'Area tecnica manutentiva
Tempestilli Agostino-Antonio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con decreto Sindacale n. 5 del 02/04/2021 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 26, con il quale viene nominato il Sig. Agostino-Antonio Tempestilli responsabile dell'area tecnica manutentiva;

RITENUTO di dover approvare e far propria la sopra riportata proposta per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;

VISTI i pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

-Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000 TUEL;

- Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgvo 267/00.

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

Oggetto:	Aggiornamento del contributo del costo di costruzione
-----------------	---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano, li 12-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Tempestilli Agostino-Antonio

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano, li 12-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

